



TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

nella causa promossa da:

[REDACTED]

avv. Languasco - Faure
ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione

[REDACTED]

convenuti

visti gli atti;

a scioglimento della riserva;

rilevato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 12 ottobre 2022, la sig.ra

[REDACTED] ha esposto:

- che dall'AS 2020/2021 il conferimento di supplenze (contratti a tempo determinato) da parte del Ministero dell'Istruzione è gestito tramite le Graduatorie Provinciali Supplenti (GPS);

- che, ai sensi dell'O.M. n. 60/2020 e n. 120/2020, il docente che aspira ad una supplenza indica nella domanda di iscrizione alla GPS un numero massimo di 150 opzioni per specifici istituti scolastici e specifiche tipologie di contratto e viene convocato solo per gli eventuali posti che si rendano disponibili in relazione alle opzioni da lui indicate;
- che il Ministero, in relazione ai posti via via disponibili nelle classi di concorso, convoca i docenti in base alla loro posizione in graduatoria e alle preferenze da ciascuno indicate nella domanda e offre la relativa supplenza;
- che, se, scorrendo la graduatoria per una specifica classe di concorso, si arriva ad un docente per il quale non è disponibile alcun posto tra le preferenze da lui indicate, il Ministero non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore in graduatoria, che abbia indicato quella scuola fra le opzioni;
- che se, successivamente a detta convocazione, si rendano disponibili nuovi posti nella classe di concorso in questione, il Ministero procede ad una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve proporre i posti al docente con maggior punteggio che abbia indicato dette sedi e che non abbia già ottenuto un'altra supplenza;
- che il docente che accetti una supplenza è escluso da qualsiasi successiva proposta, anche per posti a lui maggiormente graditi;
- che il docente che rifiuti una proposta fra le opzioni da lui indicate nella domanda è considerato rinunciatario e non viene convocato per ulteriori proposte;
- che il programma informatico del Ministero dell'Istruzione per la gestione delle convocazioni, in contrasto con la disciplina ora sintetizzata, in caso di convocazioni successive alla prima, non convoca il docente con maggior punteggio in graduatoria che non abbia ancora ricevuto alcuna proposta, ma prosegue nella graduatoria dall'ultimo docente che ha ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo e saltando tutti i docenti che, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, non

- siano risultati destinatari di alcuna proposta nelle precedenti convocazioni, per mancanza di posti disponibili fra le preferenze da loro indicate;
- di avere presentato domanda di iscrizione/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Genova, nella classe di concorso AB25 (inglese nelle medie);
 - di avere indicato nella domanda quali opzioni, fra le altre, quale 9° scelta la scuola [REDACTED] (contratto annuale) e quale 14° scelta la scuola [REDACTED] (contratto annuale e contratto fino al termine delle attività scolastiche).
 - di essere stata inserita nella seconda fascia della GPS relativa alla classe AB25 (inglese nelle scuole medie) in posizione [REDACTED]
 - che il Ministero, in relazione alla sua classe di concorso, aveva assegnato supplenze relative a sedi e tipologie da lei indicate a candidati posti in posizione inferiore in graduatoria;
 - che, in particolare, il Ministero, aveva assegnato una supplenza annuale presso la scuola [REDACTED] alla docente [REDACTED] (collocata in graduatoria in posizione [REDACTED]), poi sostituita dalla docente [REDACTED] (collocata in graduatoria in posizione [REDACTED]), una supplenza annuale presso la scuola [REDACTED] al docente [REDACTED] (collocato in graduatoria in posizione [REDACTED]), una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la scuola [REDACTED] alla docente [REDACTED] (collocata in graduatoria in posizione [REDACTED]);
 - di avere per contro ricevuto, fino al momento del deposito del ricorso, solo una supplenza breve, della durata di due settimane dal 12.10.2022 al 28.10.2022;
 - di aver diritto a meno di quindici giorni residui di NASPI (doc. 8);
 - di vivere del solo reddito percepito per le supplenze scolastiche, di essere separata dal marito, di essere madre di una bambina di dodici anni e di non riuscire, con ogni probabilità, ad ottenere per l'anno scolastico 2022/2023, una supplenza annuale, non potendo così garantire il sostentamento suo e della sua famiglia;

rilevato che la ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, nel contraddittorio con la sig.ra [REDACTED] chiedendo di:

- "accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in relazione alla classe di concorso AB25 ed alle opzioni dalla stessa indicate, di essere convocata dal Ministero per una supplenza in base alla sua posizione in graduatoria, anche per disponibilità di posti sopravvenuti alla prima convocazione, eventualmente, previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precludere ciò;
- condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente l'incarico a termine nella classe di concorso AB25 che sarebbe a lei spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del 31.8.2022 e/o in quelle successive (Doc.3,4,5,6) presso le sedi e per le tipologie di contratto indicate dalla ricorrente, con individuazione in base alla posizione in graduatoria della stessa ed alle sue preferenze espresse, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi che potrebbero precludere ciò; condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente la supplenza annuale, normale, nella classe AB25, la scuola [REDACTED] (Doc. 1) che rappresentava la nona scelta della ricorrente, offerta ed assegnata dal Ministero a [REDACTED] (Doc. 3,4,5,6); o la supplenza nella classe di concorso, nella scuola e per la tipologia contrattuale meglio vista dal Giudice;
- in ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare, anche in via cautelare, i diritti della ricorrente";

rilevato, infine, che il Ministero dell'Istruzione e la sig.ra [REDACTED] pur se ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio;

OSSERVA

quanto segue.

I fatti posti a fondamento delle pretese della lavoratrice sono documentalmente provati.

Risulta in particolare documentalmente provato:

- che la ricorrente, in data 9 agosto 2022, abbia presentato domanda per la GPS, indicando, fra le altre, quale 9° scelta la scuola [REDACTED] (contratto annuale) e quale 14° scelta la scuola [REDACTED] (contratto annuale e contratto fino al termine delle attività scolastiche) (doc. 1);
- che la ricorrente sia stata inserita nella seconda fascia della graduatoria relativa alla classe AB25 (inglese nelle scuole medie) in posizione [REDACTED] (doc. 2);
- che il Ministero, in relazione alla classe di concorso della ricorrente, in turni di nomina successivi al primo, abbia assegnato supplenze relative a sedi e tipologie indicate dalla ricorrente a candidati posti in posizione inferiore in graduatoria;
- che, in particolare, il Ministero abbia assegnato una supplenza annuale presso la scuola [REDACTED] (9° preferenza della ricorrente) alla docente [REDACTED] (collocata in graduatoria in posizione [REDACTED]), poi sostituita dalla docente [REDACTED] (collocata in graduatoria in posizione [REDACTED]) una supplenza annuale presso la scuola [REDACTED] (14° preferenza della ricorrente) al docente [REDACTED] (collocato in graduatoria in posizione [REDACTED] punti) e una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la scuola [REDACTED] alla docente [REDACTED] (collocata in graduatoria in posizione [REDACTED]) (do. 3 - 6).

La ricorrente lamenta l'illegittimità del comportamento ministeriale, evidenziando come la sua posizione in graduatoria sia più elevata rispetto a quella della docente [REDACTED] cui è stata assegnata una supplenza sul posto indicato dalla ricorrente quale 9° preferenza, e comunque rispetto ai docenti [REDACTED] cui pure sono state assegnate supplenze su posti indicati dalla ricorrente come 14° preferenza.

La materia è disciplinata dall'art. 12 quinto comma dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, che prevede che l'assegnazione delle supplenze debba essere fatta seguendo l'ordine della graduatoria (*"Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole*

istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria...").

Il rispetto dell'ordine di graduatoria costituisce peraltro principio generale nel pubblico impiego, "in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A." (Cass., 16 novembre 2020 n. 25986).

A fronte delle specifiche doglianze formulate dalla ricorrente, il Ministero, non costituitosi in giudizio, nulla ha dedotto in ordine alle ragioni per le quali la ricorrente, 203° in graduatoria, è stata pretermessa nell'assegnazione delle supplenze a favore dei docenti [redacted] in graduatoria), e poi [redacted]° in graduatoria) [redacted] in graduatoria).

E' peraltro verosimile, come sembra emergere dalle ordinanze citate dalla difesa della ricorrente, che la ricorrente sia stata pretermessa perché considerata rinunciataria dal Ministero.

L'interpretazione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 accolta dal Ministero non sembra peraltro condivisibile.

Ed invero, ai sensi del citato art. 12:

1. *Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata...*
3. *Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto...*
4. *La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza*

non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".

L'art. 12 è chiaro nel prevedere che la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisca rinuncia, (soltanto) *"limitatamente alle preferenze non espresse"* e che l'aspirante alla supplenza che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse venga considerato rinunciataro (soltanto) *"con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza"*.

Alla luce di tali precisazioni – ed in ogni caso in base ad una lettura dell'ordinanza ministeriale ispirata ai già richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., eventualmente previa disapplicazione delle contrarie disposizioni dell'ordinanza - la successiva previsione della mancata assegnazione della supplenza dalle graduatorie per le quali il docente sia risultato in turno di nomina deve intendersi limitata a ciascun turno di nomina e non anche agli eventuali successivi turni di nomina, anche per disponibilità sopraggiunte.

Il Ministero ha dunque certamente proceduto correttamente nell'assegnare a docenti in posizione in graduatoria inferiore rispetto a quella della ricorrente sedi che la ricorrente non aveva indicato tra le sue preferenze (essendo pacifico che, nel primo turno di nomina, giunti alla posizione in graduatoria della ricorrente, non risultasse disponibile alcuna tra le opzioni indicate dalla stessa).

Essendosi tuttavia rese disponibili, nei turni successivi, sedi ricomprese tra le preferenze manifestate dalla ricorrente, non vacanti nel primo turno, il Ministero avrebbe dovuto attribuite tali supplenze agli aspiranti collocati più in alto in graduatoria, che nei

turni precedenti non erano risultati destinatari di proposte di assunzione, e quindi nella specie alla ricorrente.

La situazione della ricorrente, che nei turni precedenti non ha ricevuto alcuna proposta di supplenza, per il fatto che non erano disponibili sedi da lei indicate nella domanda, non può ritenersi equiparabile ad un rifiuto alla assegnazione con conseguente preclusione alla partecipazione ai turni di nomina successivi.

Una diversa applicazione dell'ordinanza ministeriale comporterebbe una violazione del principio meritocratico, nonché dei richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.

Sussiste dunque il *fumus* del diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale, normale, nella classe AB25, presso la scuola [REDACTED] o comunque – in via cautelare – presso altra sede disponibile tra le preferenze da lei indicate.

Il *periculum in mora* è ravvisabile nella situazione della ricorrente, lavoratrice precaria del Ministero, che vive del solo reddito percepito da tale lavoro, che ha ormai praticamente esaurito l'indennità Naspi (doc. 8) e che è altresì madre separata di una minore (cfr. autocertificazione).

Le spese di lite sono rimesse al merito.

P.Q.M

ordina al Ministero dell'Istruzione di assegnare alla ricorrente una supplenza annuale, normale, nella classe AB25, presso la scuola [REDACTED] o comunque presso altra sede disponibile tra le preferenze indicate dalla ricorrente;
rinvia per il merito all'udienza già fissata del 20 gennaio 2023 ore 10,30;

vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;
visto l'art. 151 c.p.c. ;

dispone la notifica del ricorso e del presente provvedimento nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di Genova nella classe di concorso AB25, valide per gli aa.ss. 2022-2024, mediante pubblicazione, per almeno 30 giorni e fino alla data dell'udienza, sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione;
avverte le parti convenute che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

Si comunichi.

Genova, 23 novembre 2022

Il Giudice

Maria Ida Scotto

Minuta redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Agnes Villa